

D.M. 4 DICEMBRE 1986

(pubblicato nella G. U. 6 dicembre 1986, n. 284)

Disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il **decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476**, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la **legge 26 settembre 1986, n. 599**, concernente revisione della legislazione valutaria;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 28 dicembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella export - disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il **decreto ministeriale 12 marzo 1981** e successive modificazioni, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 concernente modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Ritenuto che risponde ad interessi pubblici generali individuare rigorosamente le fasi in cui si articola il procedimento relativo al rilascio da parte del Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni per l'esportazione e il transito di materiale di armamento;

Considerata l'urgenza e la necessità di applicare con effetto immediato la presente disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento;

Decreta.

1. Presentazione della domanda di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione per l'esportazione di materiale di armamento, redatte preferibilmente sul modello di autorizzazione all'esportazione, di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 32/86 del 25 novembre 1986, deb-

bono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e debbono contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome o ragione sociale, e sede dell'esportatore;
- b) numero meccanografico di iscrizione alla CC.I.A.;
- c) numero di codice fiscale o di partita IVA;
- d) indicazione del materiale da esportare (voce doganale e codice statistico, denominazione ufficiale risultante dalla tariffa doganale, descrizione analitica delle caratteristiche tecniche del prodotto che ne consenta l'esatta identificazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i materiali identificati ai quali essi appartengono; per le altre parti, ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione);
- e) quantità e valore in cifre ed in lettere del materiale da esportare;
- f) dogana presso la quale verranno effettuate le operazioni doganali;
- g) Paese di destinazione e codice;
- h) nome e cognome, ragione sociale o denominazione ufficiale dell'acquirente;
- i) nome e cognome, ragione sociale o denominazione ufficiale dell'utilizzatore finale;
- l) modalità di pagamento;
- m) firma autenticata da parte dell'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione.

2. Dovranno essere altresì indicate:

- a) le eventuali modalità particolari che caratterizzeranno l'operazione (incorporazione di materiale estero, in temporanea importazione, in transito o nazionalizzato; spese all'estero; compensi di intermediazione e loro conformità alla disciplina dettata con **decreto ministeriale 12 marzo 1981** e successive modificazioni; spedizioni senza impegno di regolamento dei pagamenti; corsi di formazione, ecc.);
- b) le autorizzazioni ottenute nell'ultimo triennio per l'esportazione di materiale d'armamento e della documentazione presentata a dimostrazione dell'avvenuto arrivo del materiale spedito alle destinazioni previste nelle relative autorizzazioni, ovvero dovrà essere prodotta dichiarazione che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale di armamento è stata ottenuta nell'ultimo triennio.

3. Qualora l'operazione di esportazione sia soggetta anche a provvedimento valutario, continuano ad applicarsi le modalità di presentazione della domanda previste nella circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 95967 del 30 novembre 1984.

2. Documentazione richiesta.

Le domande di autorizzazione per l'esportazione di materiale di armamento debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) autorizzazione all'inizio delle trattative commerciali, rilasciata dal Ministero della difesa;

b) certificato internazionale di importazione (C.I.) rilasciato dal Paese importatore o certificato di utilizzazione finale (E.U.C.), autenticato dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti;

c) copia del contratto di fornitura;

d) copia degli atti societari dai quali risulti l'organo sul quale grava la responsabilità civile e penale delle attività comunque riferibili alla società stessa;

e) copia degli atti attestanti la qualifica di fabbricante ai sensi dell'art. 10 della **legge 18 aprile 1975, n. 110**.

3. Condizioni di ricevibilità delle domande.

1. Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 1, ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 2, non saranno ritenute ricevibili.

2. Qualora, tuttavia, la natura di «materiale di armamento» emerga solo nel corso delle diverse fasi dell'istruttoria, la domanda dovrà essere integrata degli elementi e della documentazione, eventualmente mancanti, elencati agli articoli 1 e 2.

4. Istruttoria ministeriale.

1. La fase amministrativa dell'istruttoria, una volta accertata la presenza degli elementi e della documentazione elencati agli articoli 1 e 2, sarà volta ad acquisire tutti gli altri elementi e tutta l'ulteriore documentazione che dovessero rivelarsi necessari ai fini di una esatta rappresentazione e di una completa valutazione di tutti gli aspetti dell'operazione sul piano degli interessi politici ed economici nazionali.

2. In presenza di attività di intermediazione fornita da mediatori dovrà, in particolare, essere acquisita la dichiarazione prevista dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986, sottoscritta, sotto la propria responsabilità civile e penale, dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione, nonché la documentazione atta a comprovare che l'attività effettivamente svolta era necessaria ai fini della conclusione del contratto.

3. La ulteriore fase istruttoria, da condursi di intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sarà volta ad accertare l'affidabilità di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilità dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a ciò preposti, delle concrete possibilità di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore.

5. Rilascio dell'autorizzazione.

Espletata positivamente la fase istruttoria, l'autorizzazione all'esportazione verrà rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze, conformemente all'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1967.

Le operazioni di esportazione e di transito di materiale di armamento e ogni altra operazione prevista debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni.

6. Rilascio della licenza ex art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e operazioni di vigilanza.

1. Per la materiale effettuazione dell'operazione di esportazione dovrà altresì essere ottenuta la licenza del Ministro dell'interno prevista dall'art. 23 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**.

2. Il controllo della regolarità del trasferimento del materiale di armamento dallo stabilimento di produzione al posto di confine rientra nei compiti istituzionali degli organi di polizia e di sicurezza nazionale.

7. Controlli successivi sulla destinazione del materiale di armamento.

1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza dell'autorizzazione di esportazione, l'esportatore è tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero il formulario di verifica (F.V.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese importatore, ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore: questi ultimi documenti debbono essere debitamente tradotti in lingua italiana; i documenti stessi, e la relativa traduzione, debbono essere autenticati dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti¹.

2. Il titolare di un'autorizzazione di esportazione di materiale di armamento che ne richieda la proroga o la modifica è tenuto a documentare al Ministero del commercio con l'estero lo stato di utilizzo dell'autorizzazione di cui trattasi, ed a presentare la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo relativamente alle spedizioni già effettuate a valere sulla predetta autorizzazione.

3. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, allo stesso esportatore non verranno rilasciate nuove autorizzazioni di esportazione di materiale di armamento.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, non verranno rilasciati i provvedimenti di proroga o di modifica richiesti.

8. Operazioni di transito.

1. Per le operazioni di transito concernenti materiale di armamento continuano ad applicarsi l'art. 32 del **decreto ministeriale 18 luglio 1985** e le relative disposizioni di attuazione di cui alle circolari U.I.C. n. 2/20 del 18 luglio 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 e n.

¹ Il **D.M. 18 giugno 1988** (G. U. 1988, n. 146) ha così disposto: «Art. unico 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 4 dicembre 1986 è stabilito in centottanta giorni. Una proroga di ulteriori novanta giorni può essere concessa dal Ministro del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito organo consultivo, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario. Quando, per causa non imputabile all'operatore italiano, risulti impossibile la presentazione della documentazione prescritta dall'art. 7 del citato decreto ministeriale, l'operatore può presentare idonea ed equipollente documentazione».

2/21 del 3 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 1986.

2. Le domande di autorizzazione debbono contenere gli elementi elencati al comma 1, ad eccezione di quelli indicati alla lettera *f*), nonché, se del caso, al comma 2, dell'art. 1 del presente decreto.

3. Esse debbono essere corredate della documentazione di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 del presente decreto, nonché di copia del contratto di acquisto.

4. L'istruttoria delle domande sarà effettuata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente decreto.

5. In funzione dello svolgimento dell'istruttoria, potranno essere richiesti tutti gli elementi, la documentazione e gli adempimenti che la natura delle forniture richiede.

9. Mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Non verranno accolte le domande di autorizzazione all'esportazione e al transito di materiale di armamento presentate da operatori che, nella fase esecutiva di precedenti operazioni autorizzate in vigore del presente decreto, non si siano attenuti alle condizioni e agli adempimenti ivi previsti.

www.exportstrategies.com.org